CIRCOLARE A.F.

N. 14 del 1 Febbraio 2012

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

DL liberalizzazioni: prime misure di contrasto ai ritardati pagamenti della PA

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che secondo quanto previsto dal DL n. 1/2012 pubblicato in data 24.01.2012 (il c.d. decreto liberalizzazioni) sono stati presi alcuni provvedimenti per contrastare i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Il progetto previsto dal DL liberalizzazioni, a dir la verità, era molto più ambizioso e prevedeva il recepimento della direttiva europea 2011/7/UE, ma in sede di approvazione il Consiglio dei Ministri ha stralciato i primi cinque commi dell'articolo 63 (le cui restanti disposizioni, poi, sono state ospitate dall'articolo 35 del DL n. 1/2012) i quali prevedevano disposizioni certe e precise sulla definizione dei termini di pagamento della Pubblica Amministrazione e sul ristoro dei danni cagionati dal ritardato pagamento. Il problema, purtroppo, è oramai ben noto e molto diffuso. Il maggior peso di tale problematica ricade sulle piccole e medie imprese, che spesso non dispongono della liquidità necessaria per far fronte al ritardato pagamento della pubblica amministrazione, talvolta anche di alcuni anni. A seguito dell'approvazione del testo definitivo da parte del Cdm del DL n. 1/2012 viene previsto il finanziamento dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e conto capitale e la possibilità di estinguere i crediti dei privati attraverso assegnazione di titoli di stato.

Premessa

Con l'articolo 35 del DL n. 1/2012 il governo tecnico ha inteso **fronteggiare il gravissimo problema dei ritardati pagamento della pubblica amministrazione.** Nonostante in sede di approvazione dal parte del Consiglio dei Ministri le disposizioni in commento siano state **pesantemente riviste** e **ridotte nella loro portata, il Governo ha previsto lo sblocco dei**

pagamenti attraverso il finanziamento di un apposito fondo e la possibilità, su richiesta del creditore di "trasformare" i propri titoli di credito in titoli di debito pubblico.

Le disposizioni, pur essendo ben lontane dalla soluzione del problema concernente i pagamenti della pubbliche amministrazioni, potrebbe risolvere i problemi di molti operatori economici che, a fronte della cessione di un bene o della prestazione di un servizio nei confronti della pubblica amministrazione, nel particolare contesto economico negativo attuale, si vedono private oltretutto del corrispettivo per mesi o per anni.

Le disposizioni in bozza non confluite nel DL n. 1/2012

Bisogna segnalare sin da subito che le disposizioni in materia di ritardati pagamenti della PA sono state pesantemente revisionate in sede di approvazione. Le disposizioni in bozza, contenute nell'articolo 63 del DL Liberalizzazioni, prevedevano l'attuazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali e misure per la tempestività dei pagamenti per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali. Le disposizioni di tale direttiva, una volta attuata con disposizioni nazionali, si applicheranno ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale e riguarda i seguenti soggetti:

- → le pubbliche amministrazioni a cui è riservato un trattamento più sfavorevole nel caso, a dir la verità molto frequente, in cui provveda al pagamento di somme di denaro oltre i termini ordinariamente previsti. Per le pubbliche amministrazioni vengono definiti indennizzi e termini "ordinari" di pagamento, a cui si possono discostare con adeguata motivazione;
- → i privati che dovranno giustificare i termini di pagamento oltre i 60 giorni e applicare il regime residuale definito dalla direttiva nel caso in cui non siano previsti gli indennizzi per il ritardato pagamento dei compensi contrattuali.

Le novità introdotte dalla direttiva e relative ai contratti pubblici e ai contratti tra privati sono le seguenti:

NOVITA' DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE	
	Viene stabilito un termine di pagamento corrispondente, di regola, a 30
	giorni.
Contratti pubblici	Viene data la possibilità di derogare tale termine fino a 60 giorni a
	condizione che il termine di pagamento sia indicato dal contratto e che sia
	giustificato dalla natura dell'affare.
	Viene previsto un indennizzo pari al tasso di interesse fissato dalla BCE
	aumentato almeno dell'8%; viene, in ogni caso, previsto un indennizzo

	minimo pari ad almeno 40 euro.
	Non viene stabilito alcun termine di pagamento che sostanzialmente viene lasciato alla libertà contrattuale.
Contratti fra privati	
	Viene previsto un indennizzo pari al tasso di interesse fissato dalla BCE aumentato almeno dell'8% ma soltanto in via residuale qualora non venga
	definito contrattualmente tale importo, viene, in ogni caso, previsto un
	indennizzo minimo pari ad almeno 40 euro.

Tali disposizioni, contenute nei primi 5 commi dell'articolo 63 della bozza del DL liberalizzazioni, sono state di fatto stralciate: le restanti disposizioni in materia di ritardati pagamenti della PA, invece, sono state inserite nell'articolo 35 del DL n. 1/2012.

OSSERVA

Sul punto ricordiamo che:

- → la direttiva europea 2011/7/UE dovrà essere obbligatoriamente recepita entro il 16.03.2013;
- → un precedente tentativo di attuazione della citata direttiva era stato teorizzato con l'approvazione dello statuto delle piccole e medie imprese, ma anche in questo caso è risultata evidente la difficoltà delle amministrazioni a far fronte agli obblighi concernenti il ritardato pagamento: con la massa di debiti accumulata fino ad oggi sarebbe stato di fatto impossibile rispettare i termini di pagamento stringenti della direttiva;
- → per motivi simili, la citata direttiva è stata eliminata anche dalla legge comunitaria 2011 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2011"), in cui ne era prevista l'inclusione.

Disposizioni in materia di sblocco dei debiti delle amministrazioni statali

Secondo quanto previsto dal DL n. 1/2012 all'articolo 35, i debiti dei privati nei confronti delle amministrazioni statali potranno essere sbloccati attraverso due modalità.

Bisogna evidenziare sin da subito, però, che le nuove disposizioni si applicano:

- → in relazione ai crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta lo scorso 24.01.2012) connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture;
- → i crediti commerciali devono essere: certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato.

Secondo quanto previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 35 DL n. 1/2012 i crediti che possiedono le caratteristiche appena indicate possono essere estinti attraverso i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale (previsti dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), che vengono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012 mediante riassegnazione di una quota corrispondente delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità dell'Agenzia delle entrate.

In luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie disponibili presso i fondi speciali, inoltre, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.

OSSERVA

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni in commento e sono stabilite:

- → le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione;
- → le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati.

Pertanto, coloro che hanno un credito nei confronti dell'amministrazione statale "bloccato", potranno:

- → riceverlo in pagamento attraverso il rifinanziamento dei sopraccitati fondi;
- → accettare l'estinzione tramite assegnazione di titoli di stato.

Disposizioni in materia di sblocco dei debiti dei Ministeri

Viene prevista, infine, l'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011 - il cui pagamento rientri tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – attraverso la destinazione di 1.000 milioni di euro al pagamento di tali somme, in parte finanziata dalle somme disponibili relativamente a rimborsi e compensazioni dell'Agenzia delle Entrate e in parte finanziata dall'aumento delle accise sull'energia elettrica disposte con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30.09.2011.

